

Le imposte di bollo e di registro sul presente atto sono assolte tramite procedura di invio UNIMOD



**COMUNE DI MISSAGLIA**



**Provincia di Lecco**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU CORSO  
EUROPA (TRATTO DA VIA VIVALDI A INTERSEZIONE ROTATORIA  
VIA DEGLI ULIVI – LOTTO A “INTERVENTI PER LA RESILIENZA,  
LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA  
ENERGETICA DEI COMUNI – M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ (PNRR).  
CUP N. I81B19000430004 – CIG. N.**

“L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di

\_\_\_\_\_ nella residenza comunale, presso l’ufficio di

Segreteria, avanti a me .....

Segretario Comunale di Missaglia, autorizzato a rogare i contratti nei

quali l’Ente è parte, sono comparsi i signori:

**a)** ....., nato/a a ..... il .....

domiciliata per la carica presso il Comune intestato, che interviene al

presente atto in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Manutenzioni, che dichiara di agire esclusivamente per conto del

Comune di Missaglia (codice fiscale e partita IVA .....

che rappresenta in virtù del decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_, mediante firma digitale rilasciata da Gruppo Aruba

la cui validità è stata da me accertata, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente “Comune”;

b \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il

\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via

\_\_\_\_\_ civico n. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante

della Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale a

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, mediante firma

digitale rilasciata da \_\_\_\_\_ la cui validità è stata da me

accertata, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“appaltatore”; comparenti della cui identità personale e capacità

giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

### **PREMESSO**

- che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n.

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto

esecutivo ad oggetto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ a firma del \_\_\_\_\_, di importo

complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_

quale importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso ed €

\_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed

€ \_\_\_\_\_ per somme a disposizione, validato con atto

approvato con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP.

n. \_\_\_\_\_ del

- che a seguito determinazione a pre-contrarre del Responsabile del Settore LL.PP. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il progetto esecutivo in oggetto è stato trasmesso alla SUA di Lecco per l'appalto dei lavori;

- che con determinazione del Dirigente \_\_\_\_\_ della SUA Lecco c/o Provincia di Lecco n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ cod./fisc./P. IVA n. \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ oltre € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € \_\_\_\_\_ - ribasso del \_\_\_\_\_;

- il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 159/2011, in materia di controlli antimafia;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.
2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,

nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "Codice dei contratti") e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti attualmente vigenti.

## **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro \_\_\_\_\_ (Diconsi Euro \_\_\_\_\_), per un totale di Euro \_\_\_\_\_ (Diconsi Euro \_\_\_\_\_);

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.;

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera d), e 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del D.M. n. 49 del 2018.

4. L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione della gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

## **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole Grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare

e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale d'appalto dell'elenco prezzi unitari e del computo metrico estimativo:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo e al presente contratto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- tutti gli elaborati grafici e gli atti del progetto esecutivo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia (cauzione definitiva e polizza assicurativa) ai sensi art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Piano Operativo di Sicurezza;
- il computo metrico estimativo.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

#### **Articolo 4. Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016

e s.m.i.;

**Articolo 5. Domicilio dell'appaltatore.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Malgrate, all'indirizzo Via Agudio, 10 presso gli uffici comunali.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico;

**Art. 6. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore, sub-appaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara CIG N. \_\_\_\_\_ attribuito dall'ANAC e il Codice Unico di Progetto CUP N. \_\_\_\_\_ relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

Ai sensi art. 5 del D.M. 49/2018 il direttore dei lavori, previa

disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinquegiorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine di gg. **180** naturali e consecutivi per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 modificato dal DL 77/2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

#### **Articolo 8. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 per mille (*uno per mille*) dell'importo netto contrattuale, corrispondente ad euro \_\_\_\_\_  
(*Diconsi Euro* \_\_\_\_\_).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo:



a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. L'importo complessivo della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori oltre la data di cui al comma 1, per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della prevista penale l'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale ed alla contestuale richiesta di risarcimento in danno all'Impresa esecutrice appaltatrice delle opere.

5. E' previsto ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021 premio di accelerazione pari all' 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale netto.

#### **Articolo 9. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori in caso di forza maggiore, di condizioni climatiche oggettivamente eccezionali o di altre circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti;

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il Comune abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si oppone alla risoluzione, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore nessun indennizzo.

#### **Articolo 10. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) attrezzi e opere provvisoriali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del presente contratto.

#### **Articolo 11. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 12. Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo.**

La revisione prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25.

#### **Articolo 13. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

**Articolo 14. Anticipazione del prezzo, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. E' prevista, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la possibilità di corrispondere all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

2. All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 raggiungono un importo pari ad **€ 60.000,00**.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore si provvede, alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 2 è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

**Articolo 15. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei

titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 35 del capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, oppure, previa costituzione in mora del Comune e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, in applicazione dell'art. 108, del Codice dei Contratti.

**Articolo 16. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Durante l'esecuzione dei lavori il Comune può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel presente contratto.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 17. Risoluzione del contratto.**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione



dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. La stazione appaltante risolve il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

4. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine

non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e

contabile con le modalità stabilite dal Codice dei Contratti. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice dei Contratti.

10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza

assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

**Articolo 18. Recesso.**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Decreto Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo dell'importo delle opere.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il

costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **Articolo 19. Controversie.**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve sui documenti contabili, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al Foro di Lecco.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

#### **Articolo 20. Contenzioso amministrativo**

Il comma 4 dell'art. 48 del DL 77/2021 estende l'applicazione della disciplina acceleratoria del processo amministrativo (art. 125 del D. Lgs n. 104/2020).

Il Giudice amministrativo, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, deve tener conto anche "delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera".

Ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il Giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio del ricorrente, il cui interesse deve essere "comunque comparato con quello del soggetto

aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”. Inoltre, ferma l'applicazione delle ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del D. Lgs n. 104/2010, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato.

Il risarcimento del danno, eventualmente dovuto, avviene solo per equivalente.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, comma 5 bis del Codice dei Contratti.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché del D.M. 24 ottobre 2007, si prende atto che in data \_\_\_\_\_ il Comune ha richiesto per tramite del servizio on-line il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C), protocollo INAIL n. \_\_\_\_\_ risultato regolare e con scadenza \_\_\_\_\_

### **Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto, ancorché non allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

### **Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

**Articolo 24. Subappalto.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti;

I lavori in subappalto sono autorizzati ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Si richiama il contenuto degli artt. 54-55-56 e 57 dell'allegato CSA.

**Articolo 25. Cauzione definitiva.**

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza fidejussoria \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla



data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

3. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### **Articolo 26. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero .....in data ..... rilasciata da.....

come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ..... pari all'importo contrattuale;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00  
(euro cinquecentomila/00);

3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per la parte attualmente vigenti e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto, il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. , il D.M. 48/2018 e comunque tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e/o regionali vigenti in materia.

##### **Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal DM 22 febbraio 2007, per l'importo per come verrà determinato dagli uffici.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all' Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

#### **Articolo 29. Patto di integrità**

Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità già sottoscritto dall'Impresa in sede di gara, ai fini della reciproca formale obbligazione di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e di prevenzione della corruzione.

#### **Articolo 30. Codice di Comportamento – Prevenzione corruzione**

L'appaltatore è tenuto al rispetto, per quanto compatibile, del Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. .... del .....che prevede all'art. ....comma ....., la risoluzione del contratto nei casi di accertata

grave violazione.

L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto del vigente Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato dall'Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del .....

**Articolo 31. Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR**

Si richiamano gli adempimenti di cui all'art. 47 del D.M. 77/2021 nonché dell'art. 80 dell'allegato CSA.

**Articolo 32. Conformità agli standard sociali**

Si richiamano gli adempimenti di cui all'art. 81 dell'allegato CSA

**Articolo 33. Trattamento dati personali**

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (D. Lgs 101/2018), i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

2. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Missaglia, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: .....

3. Il Comune, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dell'appalto stesso.

4. Il Comune dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

La lettura degli allegati viene omessa per concorde richiesta fatta dalle parti, le quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto.

Degli allegati non viene data lettura per espressa rinuncia dei componenti.

E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente contratto redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile e lo pubblico dandone lettura ai componenti, i quali, a mia domanda, lo riconoscono conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in segno di accettazione in mia presenza mediante firme digitali ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. lgs 07 marzo 2015, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, previa indagine con esito positivo in ordine alla verifica, alla permanenza di validità ed alla assenza di revoca dei rispettivi certificati di firma rilasciati dagli enti certificatori autorizzati.

Consta di numero ventinove pagine intere componenti a video e parte della trentesima ed ultima pagina oltre all'allegato A "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" composto da numero ..... pagine, dall'allegato B "ELENCO PREZZI" composto da numero da numero \_\_\_\_\_ pagine ed allegato C "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO" composto da numero \_\_\_\_\_ pagine.

Sottoscritto per il Comune di Missaglia con firma digitale il cui certificato rilasciato da Aruba è intestato al comparente .....

Sottoscritto per la Ditta comparente con firma digitale il cui certificato rilasciato da \_\_\_\_\_ è intestato al legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_

Sottoscritto a chiusura del presente atto pubblico dal Segretario Comunale del Comune di Missaglia ....., in qualità di Ufficiale rogante dell'Amministrazione, con firma digitale il cui certificato è rilasciato da Gruppo Aruba.